



COMUNE DI CARLINO

*REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO
ARBITRALE NEI PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI*

Approvato con delib. C.C. n. 64 del 28.12.1998.

Modificato con delibera di CC n. 4 del 12.03.1999

IL SINDACO
F.to Renzo Girardello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marco Maria Coviello

Art. 1

Procedimenti Disciplinari

1. I procedimenti disciplinari a carico del personale dipendente del Comune di Carlino sono attuati nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 59 D. lgs 03.02.1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nella parte I, titolo II, Capo V "Norme Disciplinari" del vigente contratto di lavoro del personale degli enti locali, in attesa che la nuova disciplina contrattuale determini le nuove procedure di conciliazione e si costituisca un collegio arbitrale unico previsto dall'art. 7 della convenzione stipulato con il Comune di Marano Lagunare e Mezzana il 10.12.1998.

Art. 2

Ufficio per i procedimenti disciplinari

1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'art. 59, comma 4 del D. lgs 03.02.1993, è individuato nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Carlino.
2. I provvedimenti sanzionatori previsti dal comma I dell'art. 24 del contratto di lavoro del personale degli enti locali sono emanati:
 - a. a cura del Segretario Comunale per le sanzioni: rimprovero verbale, rimprovero scritto o censura, multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni, licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso oltre che per l'eventuale provvedimento di archiviazione.

Art. 3

Costituzione del Collegio Arbitrale

1. E' istituito il Collegio Arbitrale del Comune di Carlino, con sede nel Municipio di Carlino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 comma 8 del D.lgs 03.02.1993 n. 29.
2. Tale organo è collegiale ed è composto da 5 membri:
 - a. membro esterno all'amministrazione - presidente;
 - b. membri rappresentanti dell'amministrazione - membri;
 - c. membri rappresentanti dei dipendenti - membri.
1. Tutti i membri del collegio arbitrale sono sostituibili con un membro supplente al fine di garantire la continuità dell'azione disciplinare.
2. Ai fini della costituzione del collegio arbitrale la giunta Municipale, sulla base delle designazioni di cui all' art 4, nomina la commissione arbitrale così costituita:
 - a. membri per funzioni di presidente;
 - b. membri per funzioni di rappresentanti dell'amministrazione ;
 - c. membri per funzioni di rappresentanti dei dipendenti
1. La commissione arbitrale dura in carica fino alla data del rinnovo dell'Organo che l'ha eletta.
2. per ciascun procedimento disciplinare il sindaco, previo sorteggio fra i componenti la commissione arbitrale , alla presenza di 3 testimoni costituisce con proprio provvedimento il collegio arbitrale competente, individuando contestualmente i componenti supplenti al fine di assicurare il regolare funzionamento del consesso, previo accertamento dell'insussistenza dell'incompatibilità di cui all' art.5.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre quinti dei componenti.

Art 4 Designazione dei componenti la Commissione arbitrale

4. I rappresentanti dell'amministrazione di cui al comma 2 dell' art 3 , estranei all'amministrazione e al personale del Comune di Carlino, sono designati dal sindaco che predisporrà una graduatoria.
5. I rappresentanti dei lavoratori di cui al comma 4 dell' art 3, sono designati da ciascun dipendente a tempo indeterminato dal comune di Carlino, entro 3 giorni dalla richiesta.

Trascorso tale termine la designazione si ha per resa. Risulteranno designati i 10 dipendenti che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

6. L'eventuale insufficienza di designazione e la sopravvenuta indisponibilità di membri, comporta il ricorso alle eventuali graduatorie, ove disponibili ovvero la riattivazione dei procedimenti rispettivamente indicati nei commi precedenti, ferma restando la durata in carica della Commissione.
7. I componenti la commissione Arbitrale di cui al comma 4 dell'art.3, con funzioni di presidente sono designati a maggioranza assoluta dai rappresentanti dell'ente e dei dipendenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, convocati dal Sindaco in seduta congiunta, fra persone esterne all'amministrazione, di provata esperienza, indipendenza ed in possesso di diploma di laurea. Le designazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Qualora l'esito risultasse negativo il Sindaco dispone per una seconda convocazione.
8. Nell'ipotesi di ulteriore conferma negativa il Sindaco richiede le designazioni necessario al Presidente del Tribunale di Udine.

Art 5 Incompatibilità

1 Non possono appartenere alla Commissione Arbitrale:

- a) gli amministratori e i dipendenti che abbiano avuto parte anche come teste nei fatti contestati;
- b) i dipendenti che abbiano subito sanzioni disciplinari nel biennio precedente alla data delle elezioni;
- c) chi ricopre cariche sindacali;
- d) i parenti affini fino al 4 grado del dipendente oggetto del procedimento.

Art 6-Compensi e spese

1. Per ogni giorno di effettiva partecipazione a ciascun componente spetta un'indennità di presenza pari a quella stabilita per i componenti le commissioni obbligatorie.
2. Ai componenti non residenti compete altresì il rimborso spese di viaggio.